

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2117)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Difesa**

(FORLANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1975

Reclutamento di ufficiali di complemento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ruolo ordinario e ruolo ufficiali medici di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di miglioramento dell'organizzazione della pubblica sicurezza pose, a suo tempo, tra l'altro, il problema dell'istituzione dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che, in effetti, fu creata con legge 9 giugno 1964, n. 405.

Tale provvedimento, peraltro, se da una parte ha consentito che gli ufficiali del Corpo siano fin dall'inizio della carriera provvisti di una elevata qualificazione professionale, non ha, d'altra parte, per la connessa necessità di una adeguata selezione degli aspiranti, consentito finora di coprire tutte le vacanze nell'organico degli ufficiali subalterni, determinando l'attuale grave deficienza di inquadramento delle minori unità.

Il problema è divenuto più assillante dacchè, per agevolare la carriera di taluni ufficiali in particolari situazioni, è stato creato il ruolo separato e limitato. Questa provvidenza, se da un lato ha consentito di sbloccare la carriera di 315 ufficiali inferiori (ora

tutti maggiori e tenenti colonnelli), dall'altro ha inciso sulla dotazione organica degli ufficiali subalterni effettivi, in quanto da tale organico — che è di 450 unità — deve essere assorbito l'intero ruolo separato.

Per questi motivi il Corpo, il cui organico è ora di 78.450 unità, può disporre di fatto soltanto di 125 subalterni compresi i sottotenenti frequentatori dell'Accademia.

Pertanto si pone l'esigenza di proporre per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il reclutamento di ufficiali di « complemento », che, per evitare oneri di spesa aggiuntivi, viene contenuto nei limiti delle vacanze organiche, diversamente dalle altre Forze armate, ivi comprese quelle preposte istituzionalmente a compiti di polizia, che hanno provveduto alla costituzione di un ruolo aggiuntivo di complemento.

Gli ufficiali di complemento inoltre renderanno possibile sollevare da incarichi meno impegnativi gli ufficiali in servizio permanente i quali, per aver frequentato l'Acca-

demia per 4 anni, meglio possono essere utilizzati in preminenti compiti di istituto e di specializzazione.

Analoghe considerazioni possono valere per la situazione riguardante gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ruolo ufficiali medici di polizia; infatti, l'utilizzazione degli ufficiali medici di complemento, colmando la persistente carenza di personale medico nel ruolo del servizio permanente effettivo di cui alla relativa legge istitutiva 26 giugno 1962, n. 885, renderà possibile l'auspicata e necessaria evoluzione delle attribuzioni e delle attività del servizio sanitario — afferente ad un Corpo di oltre 78 mila unità — in rapporto al progredire dei gradi ed eviterà che ufficiali di grado superiore debbano esercitare funzioni del grado inferiore, a detrimento del servizio.

Nell'intento sopraindicato, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale si dettano norme per il reclutamento, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali medici di polizia di complemento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e si stabilisce che detti ufficiali vengano reclutati fra i giovani che abbiano seguito, con esito favorevole, appositi corsi di istruzione presso l'Accademia del Corpo conseguendo, a corsi ultimati, la nomina a sottotenente.

In particolare negli articoli 1 e 2 vengono indicati i requisiti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali; si stabilisce che ad essi si può accedere mediante concorso per titoli; si indicano, per ciascuno di essi, i requisiti necessari e si fissa la loro durata nonchè la durata del servizio di prima nomina. Per gli aspiranti alla nomina nel ruolo ufficiali medici di polizia i requisiti per detta ammissione si differenziano per quanto riguarda il titolo di studio, per cui è previsto il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di abilitazione all'esercizio professionale, e il limite di età, che è superiore di due anni rispetto agli aspiranti di cui all'articolo 1; viene inoltre differenziata la durata del corso e del servizio di prima nomina.

Con l'articolo 3 si prevede che i concorsi siano indetti, entro i limiti delle vacanze esistenti, dal Ministro dell'interno, che ne fissa le norme di svolgimento e, successiva-

mente, con propri decreti approva le graduatorie relative e dichiara i vincitori del concorso.

Con l'articolo 4 si prevede che con decreto del Ministro saranno stabilite le norme relative allo svolgimento ed ai programmi di studio dei corsi allievi ufficiali; viene inoltre prevista la dimissione dal corso per determinate cause.

L'articolo 5 estende agli ufficiali di complemento, durante la frequenza dei corsi, la normativa, in quanto applicabile, che la legge 9 giugno 1964, n. 405, prevede per gli allievi dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e conferisce agli ufficiali di complemento le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria e di ufficiali di pubblica sicurezza, necessarie per l'espletamento dei servizi d'istituto. A questi ultimi, inoltre, vengono estesi: lo stato giuridico, in quanto applicabile, degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, le norme di servizio per gli ufficiali appartenenti al Corpo, il regolamento di disciplina e la legge penale militare.

Con l'articolo 6 il trattamento economico degli allievi ufficiali di complemento viene equiparato a quello degli allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

Con l'articolo 7 sono stabiliti gli obblighi connessi alla posizione di congedo e viene riservata la facoltà all'Amministrazione di trattenere in servizio a domanda l'ufficiale per un ulteriore anno dopo il termine del servizio di prima nomina.

Con l'articolo 8 viene assicurata agli interessati una certa progressione di carriera nella posizione di congedo come è previsto per tutte le altre Forze armate dello Stato.

Con l'articolo 9 si apporta la conseguente modifica alla norma dello stato giuridico degli ufficiali che elenca le categorie di ufficiali in congedo per il formale inserimento della nuova categoria di complemento istituita con il presente disegno di legge.

L'articolo 10, poichè il reclutamento viene contenuto nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli organici e non comporta, quindi, ulteriori spese, prevede la copertura finanziaria con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono reclutati, con il grado di sottotenente, fra i giovani che abbiano seguito, con esito favorevole, apposito corso di istruzione presso la Accademia del Corpo.

Al corso anzidetto si accede mediante concorso per titoli al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

siano in possesso del diploma di scuola media superiore;

non abbiano superato il 26° anno di età e posseggano tutti gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento degli ufficiali nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La durata del corso non può superare i cinque mesi e quella del servizio di prima nomina non può essere inferiore a dieci mesi.

Art. 2.

Gli ufficiali di complemento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — ruolo ufficiali medici di polizia — sono reclutati, con il grado di sottotenente, fra i giovani che abbiano seguito, con esito favorevole, apposito corso di istruzione presso l'Accademia del Corpo.

Al corso anzidetto si accede mediante concorso per titoli al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

siano in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e siano abilitati all'esercizio professionale;

non abbiano superato il ventottesimo anno di età e posseggano tutti gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento degli uffi-

ciali nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La durata del corso e quella del servizio di prima nomina non possono essere inferiori rispettivamente a tre e dodici mesi.

Art. 3.

I concorsi previsti agli articoli 1 e 2 della presente legge sono indetti, entro i limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici degli ufficiali inferiori, con decreto del Ministro dell'interno che fissa le norme di svolgimento e, successivamente, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 4.

Le norme per le modalità, lo svolgimento ed il programma dei corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Gli allievi ufficiali ammessi alla frequenza dei corsi di cui al comma precedente, che non superino i corsi stessi o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dai corsi stessi con determinazione ministeriale.

Coloro che siano dimessi dal corso perdono la qualifica di allievo ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Art. 5.

Gli allievi ufficiali di complemento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, durante la frequenza dei corsi, sono soggetti

alle disposizioni, in quanto applicabili, della legge 9 giugno 1964, n. 405.

I sottotenenti di complemento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, reclutati in virtù degli articoli 1 e 2 della presente legge, assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e di ufficiali di pubblica sicurezza e sono soggetti alle norme, in quanto applicabili, sullo stato giuridico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e alle relative norme di servizio nonché alle norme del regolamento di disciplina militare per l'Esercito ed alla legge penale militare.

Art. 6.

Agli allievi ufficiali di complemento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Art. 7.

I sottotenenti di complemento, reclutati in virtù degli articoli 1 e 2 della presente legge, al termine del servizio di prima nomina sono posti in congedo illimitato, salva la facoltà del Ministero dell'interno di trattenerli, su loro domanda, per un periodo non superiore ad un anno entro i limiti delle vacanze di cui all'articolo 3.

Essi, inoltre, possono essere, previa adesione del Ministero del tesoro, richiamati in servizio per istruzione o per eccezionali esigenze di polizia. Hanno tale obbligo fino al compimento del cinquantottesimo anno di età e sono collocati in congedo assoluto anche prima del raggiungimento di questo limite di età, quando siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi servizio.

Art. 8.

Gli ufficiali di complemento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ivi compresi quelli del ruolo ufficiali medici di polizia, possono conseguire, se giudicati idonei, l'avanzamento fino al grado di capitano.

Le promozioni sono conferite dopo che siano stati promossi gli ufficiali idonei di pari

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

grado ed anzianità appartenenti al ruolo del servizio permanente effettivo.

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 29 marzo 1956, n. 288, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in congedo sono ripartiti in tre categorie: ufficiali di complemento, ufficiali in posizione di ausiliaria ed ufficiali in posizione di riserva ».

Agli ufficiali di complemento, salvo quanto previsto dalla presente legge, sono estese le norme contenute nel titolo II, capo III, della legge 29 marzo 1956, n. 288, in quanto applicabili.

Art. 10.

Alla spesa per il trattamento economico degli ufficiali reclutati ai sensi della presente legge si provvede con le normali dotazioni del bilancio del Ministero dell'interno.